

QUESITO N. 1

"Siamo a chiedere se è prevista la possibilità di incaricare associazioni del territorio per lo svolgimento di attività oggetto dell'affidamento o se tale possibilità rientri nel subappalto e quindi sia vietata".

RISPOSTA

La possibilità di incaricare altri soggetti dell'esecuzione di parti dell'appalto è contemplata, ma nella forma del subcontratto e non del subappalto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 118 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, si è in presenza di subappalto qualora le attività affidate dall'appaltatore ad altro soggetto:

- richiedano l'impiego di manodopera o personale;
- siano *singolarmente* di importo superiore al 2% di quello complessivo dell'appalto OPPURE siano di importo superiore ad € 100.000;
- abbiano un'incidenza del costo della manodopera/del personale superiore al 50% dell'importo dell'attività affidata.

Qualora non ricorrano le suddette circostanze, si è in presenza di un subcontratto, che deve essere comunicato alla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Si precisa inoltre che, ai sensi del medesimo art. 118, comma 12, non si configurano, in ogni caso, come subappalti le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda le Associazioni senza scopo di lucro rientranti nelle categorie giuridiche delle Associazioni di promozione sociale o delle Associazioni di volontariato, si rammenta che possono essere attivate forme di collaborazione non necessariamente rientranti nella categoria giuridica dell'affidamento di servizio/di incarico a fronte di corrispettivo.